

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 aprile 2025, n. 037/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 69.

- Art.1 Oggetto
- Art.2 Modifiche all'articolo 11 del DPRReg. 69/2018
- Art.3 Modifica all'articolo 12 del DPRReg. 69/2018
- Art.4 Modifica all'articolo 16 del DPRReg. 69/2018
- Art.5 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento reca modifiche al Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 69.

Art. 2
(Modifiche all'articolo 11 del DPRReg. 69/2018)

1. All'articolo 11 del DPRReg. 69/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- <<1. Ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili le seguenti spese, sostenute dopo la presentazione della domanda di assegnazione dei trasferimenti:
- a) spese per le attività di progettazione, di validazione della progettazione, di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di Responsabile Unico del Progetto, di collaudo, svolte da professionisti esterni;
 - b) spese per le attività di progettazione, di verifica della progettazione, di validazione del progetto, di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di collaudo e di Responsabile Unico del Progetto svolte con proprio personale interno; le spese del personale imputabili, che non possono sommarsi alle spese sostenute per incarichi esterni afferenti a medesime attività, sono determinate con modalità semplificata attraverso il riconoscimento dei costi vivi di gestione, nel limite massimo delle seguenti percentuali dell'importo dei lavori, servizi e forniture, da sommarsi progressivamente:
 - 1) 15 per cento da 0 a 250.000 euro;
 - 2) 10 per cento da 250.000,01 a 500.000 euro;
 - 3) 8 per cento da 500.000,01 a 1.000.000 euro;
 - 4) 5 per cento oltre 1.000.000 euro;
 - c) incentivi per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale interno, determinati nei limiti disposti dall'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, Responsabile Unico del Progetto, collaborazione alle attività di gestione tecnico amministrativa svolte dal Responsabile Unico del Progetto, redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, verifica del progetto ai fini della sua validazione, predisposizione dei documenti di gara, direzione dei

lavori, ufficio di direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, direzione dell'esecuzione e collaboratori del direttore dell'esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità, collaudo statico;

- d) spese per la realizzazione dell'intervento oggetto dell'istanza;
 - e) spese di manutenzione e di mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone;
 - f) spese per l'acquisto di immobili ove realizzare gli interventi;
 - g) spese per la demolizione e rimozione degli edifici dismessi necessarie per la realizzazione degli interventi. >>;
- b) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:
- << 1 ter. L'attività di verifica della progettazione di cui alla lettera b) del comma 1 è svolta con le modalità e limitazioni previste dall'articolo 42, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
- 1 quater. Al fine del riconoscimento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1 i Consorzi presentano una scheda analitica distinta per ogni singolo dipendente impegnato nelle attività tecniche e di supporto strettamente funzionali alle stesse, nella quale sono indicate le correlate ore di effettivo impegno e i costi unitari del dipendente a carico del Consorzio. >>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 12 del DPRReg. 69/2018)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 del DPRReg. 69/2018 le parole << lettera a) >> sono sostituite dalle parole << lettere b) e c) >>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 16 del DPRReg. 69/2018)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del DPRReg. 69/2018 le parole << decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) >> sono sostituite dalle seguenti: << decreto legislativo 36/2023 >>.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.